



COMUNE DI CASALE SUL SILE
Provincia di Treviso

REGOLAMENTO
PER LA VIDEOSORVEGLIANZA

Approvato con delibera di C.C. n. 51 del 30.11.2017

Indice

- Art. 1 - Finalità e definizioni
- Art. 2 - Ambito di applicazione
- Art. 3 - Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza
- Art. 4 - Notificazione
- Art. 5 - Titolare e Responsabile
- Art. 6 - Incaricati del trattamento
- Art. 7 - Persone autorizzate ad accedere alla centrale operativa
- Art. 8 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali
- Art. 9 - Informazioni rese al momento della raccolta
- Art. 10 - Diritti dell'interessato
- Art. 11 - Sicurezza dei dati
- Art. 12 - Cessazione del trattamento dei dati
- Art. 13 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali
- Art. 14 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali
- Art. 15 - Comunicazione
- Art. 16 - Tutela
- Art. 17 - Modifiche
- Art. 18 - Pubblicità
- Art. 19 - Entrata in vigore
- Art. 20 - Norma di rinvio

Art.1 - Finalità e definizioni

1. Il presente Regolamento garantisce che il trattamento dei dati personali, effettuato mediante l'attivazione di un impianto di videosorveglianza nel territorio comunale di Casale Sul Sile, gestito ed impiegato dal Comando di Polizia Locale, si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità delle persone fisiche, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale ed al diritto alla protezione dei dati personali e sarà improntato ai principi di correttezza, pertinenza e non eccedenza, liceità, necessità, proporzionalità e finalità. Garantisce altresì i diritti delle persone giuridiche e di ogni altro Ente o associazione coinvolti nel trattamento.

2. Per tutto quanto non è dettagliatamente previsto nel presente documento, si rinvia a quanto disposto dal Codice in materia di protezione dei dati personali approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e successive modifiche intervenute, nonché ai provvedimenti del Garante in materia di videosorveglianza, in particolare, da ultimo il provvedimento 8 aprile 2010 pubblicato sulla G.U. n. 99 del 29 aprile 2010.

3. Ai fini del presente documento si intende:

- a) per “banca di dati”, il complesso di dati personali, formatosi presso la sala di controllo della Polizia Locale e trattato esclusivamente mediante riprese videoregistrate che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, riguardano prevalentemente i soggetti ed i mezzi di trasporto che transitano nell'area interessata;
- b) per il “trattamento”, tutte le operazioni o complesso di operazioni, svolte con l'ausilio dei mezzi elettronici o comunque automatizzati, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, l'eventuale diffusione, la cancellazione e la distribuzione di dati;
- c) per “dato personale”, qualunque informazione relativa a persona fisica, persona giuridica, Ente o associazione, identificati o identificabili, anche direttamente, e rilevati con trattamenti di suoni e immagini effettuati attraverso l'impianto di videosorveglianza;
- d) per “titolare del trattamento”, l'Ente Comune di Casale Su Sile, nelle sue articolazioni interne, cui competono le decisioni in ordine alle finalità ed alle modalità del trattamento dei dati personali;
- e) per “responsabile del trattamento”, la persona fisica, legata da rapporto di servizio al titolare e preposto dal medesimo al trattamento dei dati personali;
- f) “incaricato del trattamento”, la persona fisica autorizzata a compiere operazioni di trattamento dal titolare o dal responsabile;
- g) per “interessato”, la persona fisica, la persona giuridica, l'Ente o associazione cui si riferiscono i dati personali;
- h) per “comunicazione”, il dare conoscenza dei dati personali a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- i) per “diffusione”, il dare conoscenza generalizzata dei dati personali a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la loro messa a disposizione o consultazione;
- j) per “dato anonimo”, il dato che in origine a seguito di inquadratura, o a seguito di trattamento, non può essere associato ad un interessato identificato o identificabile;
- k) per “blocco”, la conservazione di dati personali con sospensione temporanea di ogni altra operazione di trattamento.

Art. 2 - Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina il trattamento di dati personali, realizzato mediante l'impianto di videosorveglianza, attivato nel territorio urbano del Comune di Casale Sul Sile e collegato alla sala di controllo della Polizia Locale.
2. Le telecamere sono installate nelle aree per le motivazioni e finalità riportate al successivo articolo 3.

Art. 3 - Trattamento dei dati personali per le finalità istituzionali dell'impianto di videosorveglianza

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato a seguito dell'attivazione di un impianto di videosorveglianza.
2. Le finalità istituzionali del suddetto impianto sono del tutto conformi alle funzioni istituzionali demandate al Comune di Casale Sul Sile, in particolare dal D.Lgs.18 agosto 2000, n. 267, dal D.P.R. 24 luglio 1977, n.616, dalla Legge 7 marzo 1986, n. 65, nonché dallo statuto e dai regolamenti comunali. La disponibilità tempestiva di immagini e dati presso il Comando della Polizia Locale costituisce, inoltre, uno strumento di prevenzione e di razionalizzazione dell'azione della Polizia Locale.
3. Gli impianti di videosorveglianza, in sintesi, sono finalizzati:
 - a) ad attivare misure di prevenzione e sicurezza sul territorio comunale;
 - b) a tutelare il patrimonio pubblico e a prevenire eventuali atti di vandalismo o danneggiamento;
 - c) alla rilevazione di infrazioni a norme di legge o regolamento di competenza specifica della Polizia Locale, con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente, all'utilizzo abusivo di aree impiegate come discariche e al rispetto delle disposizioni concernenti modalità, tipologia ed orario di deposito rifiuti soltanto quando non sia possibile procedere efficacemente agli accertamenti con sistemi tradizionali meno invasivi;
 - d) al controllo di determinate aree al fine di prevenire e contrastare determinati comportamenti che determinano lo scadimento della qualità urbana, nonché pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana, tutelando in tal modo coloro che più necessitano di attenzione: bambini, giovani e anziani, garantendo un elevato grado di sicurezza;
 - e) al monitoraggio del traffico e come supporto all'attività di polizia stradale svolta dalla Polizia Locale sul territorio comunale;
 - f) all'attivazione di uno strumento operativo di protezione civile sul territorio comunale.

L'impianto di videosorveglianza non potrà essere utilizzato, in base all'art. 4 dello Statuto dei lavoratori (Legge 300 del 20 maggio 1970) per effettuare controlli sull'attività lavorativa dei dipendenti dell'Amministrazione comunale, di altre Amministrazioni pubbliche o di altri datori di lavoro, pubblici o privati. Gli impianti di videosorveglianza non potranno essere utilizzati per finalità statistiche, nemmeno se consistenti nella raccolta aggregata dei dati o per finalità di promozione turistica.

4. Il sistema di videosorveglianza comporterà esclusivamente il trattamento di dati personali rilevati mediante le riprese video che, in relazione ai luoghi di installazione delle videocamere, interessano i soggetti ed i mezzi di trasporto che transiteranno nell'area interessata.
5. Il sistema consiste di una centrale operativa con funzioni di controllo e supervisione collocata presso il Comando di Polizia Locale, di un server per le registrazioni delle immagini collocato in un locale del

Municipio di Casale Sul Sile e da un insieme di punti di ripresa costituiti da telecamere telecontrollabili.

Le immagini video riprese dalle telecamere sono trasmesse alla centrale operativa tramite una infrastruttura di rete geografica di tipo proprietario dedicato esclusivamente a questo servizio, in fibra ottica e/o con ponte radio, con trasmissione di tipo digitale ed encripton dei dati. Non è quindi accessibile da altre periferiche oltre alla centrale operativa.

Presso la centrale operativa è possibile visualizzare le immagini di tutte le telecamere.

In caso di assoluta necessità sarà anche possibile visualizzare le registrazioni delle telecamere stesse.

Art. 4 - Notificazione

1. Il Comune di Casale Sul Sile, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, rientrante nel campo di applicazione del presente Regolamento, adempie agli obblighi di notificazione preventiva al Garante per la protezione dei dati personali, solo qualora ne ricorrano i presupposti, ai sensi e per gli effetti degli artt. 37 e 38 del Codice in materia di protezione dei dati personali e successive modifiche intervenute.

2. I dati trattati devono essere notificati al Garante solo se rientrano nei casi specificatamente previsti dalla normativa vigente sulla privacy. A tale proposito le disposizioni vigenti prevedono che non vanno comunque notificati i trattamenti relativi a comportamenti illeciti o fraudolenti, quando riguardano immagini o suoni conservati temporaneamente per esclusiva finalità di sicurezza o di tutela delle persone e del patrimonio.

Art. 5 - Titolare e Responsabile

1. Titolare del trattamento dei dati effettuato mediante il sistema di videosorveglianza, ai sensi dell'art. 28 del Codice, è il Comune di Casale Sul Sile, legalmente rappresentato a tutti gli effetti dal Sindaco pro-tempore.

2. Responsabile del trattamento dei dati effettuato mediante il sistema di videosorveglianza, ai sensi dell'art. 29 del Codice in materia di protezione dei dati personali, è il Comandante della Polizia Locale, domiciliato in ragione delle funzioni svolte in Casale Sul Sile, presso il Comando di Polizia Locale, in Piazza Arma Carabinieri 10. Laddove necessario potranno essere designati altri responsabili del trattamento dei dati.

3. Il responsabile del trattamento procede al trattamento attenendosi alle istruzioni impartite dal titolare il quale, anche tramite verifiche periodiche, vigila sulla puntuale osservanza delle disposizioni previste dalla normativa vigente sulla privacy del presente Regolamento e delle proprie istruzioni. Deve rispettare e far rispettare la normativa rilevante in materia di privacy e sicurezza, nonché quanto contenuto nel presente documento, attuare tutte le precauzioni di natura tecnica, procedurale ed organizzativa per garantire il rispetto di trattamento secondo la legge e le misure di sicurezza per impedire usi impropri dei dati. In particolare dovrà individuare gli eventuali settori di ripresa delle telecamere che possono insistere su aree private ad elevato rischio di violazione della privacy e provvedere al loro oscuramento di ripresa. Per ogni singola zona soggetta a videosorveglianza potranno essere anche individuate delle zone da oscurare, oltretutto potrà essere inibita la visualizzazione di particolari siti in maniera elettronica, opzione definita "privacyZone"; ciò potrà avvenire anche su richiesta di singoli soggetti.

4. Il responsabile impartisce idonee istruzioni atte ad evitare assunzioni o rilevamento di dati da parte delle persone autorizzate all'accesso per le operazioni di manutenzione degli impianti.

Art. 6 - Incaricati del trattamento

1) Incaricati del trattamento, ai sensi dell'art. 30 del Codice in materia di protezione dei dati personali, e quindi autorizzati ad utilizzare gli impianti e a visionare le registrazioni, nei casi in cui sia indispensabile per gli scopi perseguiti, sono:

- il personale appartenente al Comando di Polizia Locale
- il Responsabile comunale del servizio informatico – Ced/Ict.;

Al fine di garantire la gestione del servizio di videosorveglianza, il responsabile del trattamento può, inoltre, designare per iscritto altri incaricati nell'ambito degli operatori di polizia locale che per esperienza, capacità ed affidabilità forniscono idonea garanzia nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia di trattamento e sicurezza dei dati. Il responsabile del trattamento provvederà ad individuare diversi livelli di accesso in corrispondenza delle specifiche mansioni attribuite ad ogni singolo operatore, distinguendo coloro che sono unicamente abilitati a visionare le immagini, dai soggetti che possono effettuare, a determinate condizioni, ulteriori operazioni (quali ad es. la registrazione, la copia, la cancellazione, la modifica dello zoom, etc.).

2. A ciascun incaricato verrà assegnata una password di accesso della quale è responsabile per la custodia, conservazione e assoluta riservatezza.

Gli incaricati del materiale trattamento devono elaborare i dati personali ai quali hanno accesso attenendosi scrupolosamente alle istruzioni del titolare o del responsabile. Nello svolgimento dell'attività, volta alla prevenzione di illeciti e tutela del patrimonio tramite il sistema di videosorveglianza, devono scrupolosamente osservare i principi di liceità, necessità e proporzionalità, limitando i dettagli delle immagini alle reali necessità, predisponendo eventuali automatismi di ripresa (tour e/o preposizionamenti) avendo cura di evitare luoghi ed accessi privati, luoghi di lavoro, luoghi di culto, alberghi, strutture sanitarie ecc.

Gli incaricati sono obbligati a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato.

L'accesso alle immagini registrate deve essere effettuato esclusivamente in caso di eventi criminosi o di danni al patrimonio comunale.

In nessun caso i dati trattati devono essere diffusi o comunicati a terzi, salvo che si tratti di indagini giudiziale o di polizia.

3. Ove dovessero essere rilevate immagini di fatti identificativi di ipotesi di reato o di eventi rilevanti ai fini della sicurezza pubblica o della tutela ambientale e del patrimonio, l'incaricato della videosorveglianza provvederà a darne immediata comunicazione agli organi competenti. In tali casi, in deroga alle puntuali prescrizione delle modalità di ripresa di cui al precedente punto, l'incaricato procederà agli ingrandimenti della ripresa delle immagini strettamente necessari e non eccedenti allo specifico scopo perseguito ed alla registrazione delle stesse su supporti ottici. Della eventuale attività di duplicazione dei dati registrati su supporto ottico dovrà essere redatto apposito verbale.

4. La mancata osservanza dei suddetti obblighi comporterà l'applicazione di sanzioni disciplinari e, nei casi previsti dalla normativa vigente, di sanzioni amministrative oltre che l'avvio degli eventuali procedimenti penali.

Art. 7 - Persone autorizzate ad accedere alla centrale operativa

1. L'accesso alla centrale operativa è consentito solamente, oltre al Sindaco o suo delegato, al personale in servizio della Polizia Locale.
2. Possono essere autorizzati all'accesso, per iscritto dal Comandante della Polizia Locale, solo incaricati di servizi rientranti nei compiti istituzionali dell'ente di appartenenza e per scopi connessi alle finalità di cui al presente regolamento, nonché il personale addetto alla manutenzione degli impianti ed alla pulizia dei locali.
3. Ai fini dell'efficienza e manutenzione degli impianti, il Comune di Casale Sul Sile si avvale della collaborazione esterna della società, individuata dall'Amministrazione Comunale con apposito atto, svolgente prestazioni strumentali e subordinate alle scelte del titolare del trattamento, in quanto fornitore/manutentore del sistema di videosorveglianza.

Art. 8 - Modalità di raccolta e requisiti dei dati personali

1. I dati personali oggetto di trattamento sono:
 - a) trattati in modo lecito e secondo correttezza;
 - b) raccolti e registrati per le finalità di cui al precedente articolo 3 e resi utilizzabili in altre operazioni del trattamento a condizione che si tratti di operazioni non incompatibili con tali scopi, esatti e, se necessario, aggiornati ;
 - c) raccolti in modo pertinente, completo e non eccedente rispetto alle finalità per le quali sono raccolti o successivamente trattati;
 - d) conservati per un periodo non superiore a quello strettamente necessario al soddisfacimento delle finalità istituzionali dell'impianto, per le quali essi sono stati raccolti o successivamente trattati ed in ogni caso pari al periodo di tempo stabilito dal successivo punto 3;
 - e) trattati, con riferimento alla finalità dell'analisi dei flussi del traffico con modalità volta a salvaguardare l'anonimato ed in ogni caso successivamente alla fase della raccolta, atteso che le immagini registrate possono contenere dati di carattere personale.
2. I dati personali sono ripresi attraverso le telecamere dell'impianto di videosorveglianza installate sul territorio comunale.
3. Le telecamere consentono, tecnicamente, riprese video a colori in condizioni di sufficiente illuminazione naturale o artificiale, o in bianco/nero in caso contrario. Sono fisse (non consentono il brandeggio (il movimento della telecamera comandato dalla centrale operativa); sono tutte dotate zoom digitale e collegate ad un centro di gestione ed archiviazione di tipo digitale, locato presso la sala server della Sede Municipale. Tali caratteristiche tecniche consentono un significativo grado di precisione e di dettaglio della ripresa. Il titolare del trattamento dei dati personali si obbliga a non effettuare riprese di dettaglio dei tratti somatici delle persone, che non siano funzionali alle finalità istituzionali dell'impianto attivato. I segnali video delle unità di ripresa saranno visionabili presso la centrale operativa del Comando di Polizia Locale, dove le immagini potranno essere visualizzate su monitor. L'impiego del sistema di videoregistrazione è necessario per ricostruire l'evento, quando la sala di controllo non è presidiata. Il presidio dei monitors non è garantito sulle 24 ore, ma in base alla concreta organizzazione del personale in servizio.

Il termine massimo di durata della conservazione dei dati (nella sala di controllo dove è collocato il server), nelle sole ipotesi in cui l'attività di videosorveglianza è finalizzata alla tutela della sicurezza

urbana, è limitato ai sette giorni successivi alla rilevazione delle informazioni e delle immagini raccolte mediante l'uso dei sistemi di videosorveglianza, fatte salve speciali esigenze di ulteriore conservazione. Il sistema impiegato è programmato in modo da operare la cancellazione automatica delle immagini con modalità tali da rendere non riutilizzabili i dati cancellati.

Art. 9 - Informazioni rese al momento della raccolta

1. Il Comune di Casale Sul Sile, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modifiche intervenute e dalla deliberazione 8 aprile 2010 relativa al provvedimento del Garante in materia di videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr. 99 del 29/04/2010 e successive modifiche intervenute, si obbliga ad affiggere un'adeguata segnaletica permanente, nelle strade e nelle piazze in cui sono posizionate le telecamere, su cui è riportata la seguente dicitura:

“Comune di Casale Sul Sile – Area Videosorvegliata – La registrazione è effettuata dalla polizia locale per fini istituzionali – Art. 13 del codice in materia di protezione dei dati personali (D. Lgs. N. 196/2003)” e dalla figura soprastante della cinepresa.

In presenza di più telecamere, in relazione alla vastità dell'area oggetto di rilevamento e alle modalità delle riprese, potranno essere installati più cartelli.

Il supporto con l'informativa dovrà essere collocato prima del raggio di azione della telecamera, anche nelle sue immediate vicinanze e non necessariamente a contatto con gli impianti, dovrà avere un formato ed un posizionamento tale da essere chiaramente visibile in ogni condizione di illuminazione ambientale, anche quando il sistema di videosorveglianza sia eventualmente attivo in orario notturno e potrà inglobare un simbolo o una stilizzazione di esplicita ed immediata comprensione, eventualmente diversificati al fine di informare se le immagini sono solo visionate o anche registrate.

2. Il Comune di Casale Sul Sile, nella persona del responsabile, si obbliga a comunicare alla comunità cittadina l'avvio del trattamento dei dati personali, con l'attivazione dell'impianto di videosorveglianza, l'eventuale incremento dimensionale dell'impianto e l'eventuale successiva cessazione per qualsiasi causa del trattamento medesimo, con un anticipo di giorni dieci, mediante l'affissione di appositi manifesti informativi all'albo pretorio ed in altri siti del territorio e/o con altri mezzi di diffusione locale.

Art. 10 - Diritti dell'interessato

1. In relazione al trattamento dei dati personali l'interessato identificabile, dietro presentazione di apposita istanza scritta ed adeguatamente motivata, corredata altresì dalla fotocopia del proprio documento di identità, ha diritto:

- a) di conoscere l'esistenza di trattamenti di dati che possono riguardarlo;
- b) di essere informato sugli estremi identificativi del titolare e del responsabile oltre che sulle finalità e le modalità del trattamento cui sono destinati i dati;
- c) di ottenere, a cura del responsabile, senza ritardo e comunque non oltre 30 giorni dalla data di ricezione della richiesta:

- la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano anche se non ancora registrati e la comunicazione in forma intelligibile dei medesimi dati e della loro origine, nonché della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento; la richiesta non può essere inoltrata dallo stesso soggetto se non trascorsi almeno novanta giorni dalla precedente istanza, fatta salva l'esistenza di giustificati motivi;

- la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;

d) di opporsi, in tutto o in parte, per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché pertinenti allo scopo della raccolta.

L'istanza deve altresì indicare a quale impianto di videosorveglianza si fa riferimento ed il giorno e l'ora in cui l'istante potrebbe essere stato oggetto di ripresa: nel caso tali indicazioni manchino, o siano insufficienti a permettere il reperimento delle immagini, di ciò dovrà essere data comunicazione al richiedente, così come nelle ipotesi in cui le immagini di possibile interesse non siano state oggetto di conservazione.

2. Per ciascuna delle richieste di cui sopra può essere chiesto all'interessato, ove non risulti confermata l'esistenza di dati che lo riguardano, un contributo spese, non superiore ai costi effettivamente sopportati e comprensivi dei costi del personale, secondo le modalità previste dalla normativa vigente.

3. I diritti, di cui alla presente lettera, riferiti ai dati personali concernenti persone decedute possono essere esercitati da chi ha un interesse proprio od agisce a tutela dell'interessato o per ragioni familiari meritevoli di protezione.

4. Nell'esercizio dei suddetti diritti l'interessato può conferire, per iscritto delega o procura a persone fisiche, enti, associazioni od organismi. L'interessato può, altresì, farsi assistere da persona di fiducia.

5. Le istanze possono essere trasmesse al titolare o al responsabile anche mediante lettera raccomandata, telefax o posta elettronica, che dovrà provvedere in merito entro e non oltre trenta giorni. Quando la richiesta riguarda l'esercizio dei diritti di cui all'art. 7 del D.Lgs n. 196/2003, commi 1 e 2, la stessa può essere formulata anche oralmente ed in tal caso è annotata sinteticamente a cura dell'incaricato o del responsabile.

6. Nel caso di esito negativo alla istanza di cui ai commi precedenti, l'interessato può rivolgersi al Garante per la protezione dei dati personali, fatte salve le possibilità di tutela amministrativa e giurisdizionale previste dalla normativa vigente.

Art. 11 - Sicurezza dei dati

1. I dati personali oggetto di trattamento sono custoditi ai sensi e per gli effetti del precedente articolo 8, comma 3, presso la sala server, dove è custodito il server di registrazione, tale locale è protetto da porta blindata e sistema di controllo di accesso.

A questo locale può accedere, oltre al Sindaco o suo delegato, in qualità di titolare del trattamento solo ed esclusivamente il responsabile e gli incaricati del trattamento istruiti sull'utilizzo dell'impianto e sul trattamento dei dati.

Previa presenza del responsabile del trattamento od incaricato da lui delegato è ammesso l'accesso anche alla ditta autorizzata per eventuali interventi di manutenzione.

La sala di controllo è sistematicamente chiusa a chiave ed è ubicata in locale non accessibile al pubblico.

2. L'accesso al sistema è protetto da password su più livelli. In particolare:

- password di amministrazione che consente l'assegnazione delle autorizzazioni e delle autenticazioni a disposizione unicamente del responsabile del trattamento;
- password di accesso alle registrazioni che consente la visualizzazione delle immagini registrate a disposizione del responsabile e degli incaricati del trattamento;
- password di accesso alle funzioni di visualizzazione ed operatività del sistema a disposizione del responsabile e degli incaricati del trattamento.

Art. 12 - Cessazione del trattamento dei dati

In caso di cessazione, per qualsiasi causa, di un trattamento i dati personali sono:

- distrutti;
- conservati per fini esclusivamente istituzionali dell'impianto attivato.

Art. 13 - Limiti alla utilizzabilità di dati personali

La materia è disciplinata dall'art. 14 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e/o integrazioni e dal Provvedimento del Garante 8 aprile 2010 in materia di videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr. 99 del 29/04/2010 e successive modifiche intervenute.

Art. 14 - Danni cagionati per effetto del trattamento di dati personali

La materia è regolamentata per intero dall'art. 15 del Codice in materia di protezione dei dati approvato con Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e/o integrazioni e dal Provvedimento del Garante 8 aprile 2010 in materia di videosorveglianza pubblicato in Gazzetta Ufficiale nr. 99 del 29/04/2010 e successive modifiche intervenute.

Art. 15 - Comunicazione

1. La comunicazione dei dati personali da parte del Comune di Casale Sul Sile a favore di soggetti pubblici è ammessa quanto è prevista da una norma di legge o regolamentare. In mancanza di tale norma la comunicazione è ammessa quando comunque necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali e può essere iniziata se decorso il termine di cui all'art. 39 del Codice.

2. Non si considera comunicazione la conoscenza dei dati personali da parte delle persone incaricate ed autorizzate per iscritto a compiere le operazioni del trattamento dal responsabile e che operano sotto la loro diretta autorità.

Art. 16 - Tutela

1. Per tutto quanto attiene ai profili di tutela amministrativa e giurisdizionale si rinvia integralmente a quanto previsto dagli artt. 141 e seguenti del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n.196, e successive modificazioni e/o integrazioni.

2. In sede amministrativa, il responsabile del procedimento, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4-6 della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è il responsabile del trattamento dei dati personali.

Art. 17 - Modifiche

I contenuti del presente documento dovranno essere aggiornati nei casi di aggiornamento normativo in materia di trattamento dei dati personali. Gli eventuali atti normativi, atti amministrativi dell'Autorità di tutela della privacy o atti regolamentari generali del Consiglio Comunale dovranno essere immediatamente recepiti.

Art. 18 - Pubblicità

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in ogni momento.

2. Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito internet del Comune e trasmessa al responsabile della Sicurezza anche ai fini dell'adeguamento del documento programmatico sulla sicurezza.

Art. 19 - Entrata in vigore

Il presente Regolamento entrerà in vigore, dopo l'acquisita esecutività della deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva.

Art. 20 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Regolamento si fa rinvio alle Leggi vigenti, ai provvedimenti attuativi delle medesime, alle decisioni del Garante e ad ogni altra normativa, speciale, generale, nazionale e comunitaria in materia di protezione e trattamento dei dati personali nell'ambito della videosorveglianza.